



Quesito n. 1

Titolo attribuito dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione: «*Elezione della Camera dei Deputati – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste*».

Principali articoli di legge interessati dalla proposta di abrogazione (barrate doppio le parti da abrogare):

Art. 14-bis.

~~1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.~~

~~2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.~~

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. ~~I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.~~ Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'art. 92, secondo comma, della Costituzione.

3-bis. Gli adempimenti di cui ai commi ~~1, 2~~ e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

4. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco ~~dei collegamenti ammessi.~~

Art.83

2. Qualora ~~la coalizione di liste o~~ la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1, non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso l'Ufficio (*ndr. centrale nazionale*) assegna 340 seggi alla suddetta ~~coalizione di liste o~~ singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali ~~di tutte le liste della coalizione o~~ della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

Quesito n.2

Titolo attribuito dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione: «*Elezione del Senato della Repubblica – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste*».

Principali articoli di legge interessati dalla proposta di abrogazione (barrate doppio le parti da abrogare):

Art. 1

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale

attribuzione del premio ~~di coalizione~~ regionale.

Art. 8

1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni".

Ndr: si fa riferimento, tra l'altro, al nuovo art.14-bis che, nell'ipotesi di accoglimento del quesito n.1, non prevederebbe più coalizioni di liste ma solo la singola lista.

Art. 17

2. L'Ufficio elettorale regionale verifica quindi se ~~la coalizione di liste o~~ la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale assegna ~~alla coalizione di liste o~~ alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre ~~coalizioni di liste o~~ singole liste. (...)

Quesito n. 3

Titolo attribuito dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione: «*Elezione della Camera dei Deputati - Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione*».

Articoli di legge interessati dalla proposta di abrogazione (barrate doppio le parti da abrogare):

Art. 19

~~Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.~~

Art. 85

~~Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.~~